



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale dello Stato*

**COMUNICATO STAMPA**

PER QUANTO RIGUARDA LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE, SI RITIENE OPPORTUNO RAMMENTARE, IN LINEA CON QUANTO ASSERTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO, CHE **NON SI RITENGONO APPLICABILI AL PROCEDIMENTO ELETTORALE I PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE INTRODOTTI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, DA ULTIMO, CON LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (LEGGE DI STABILITA' 2012).

DEVE, PERTANTO, RITENERSI CHE TROVI TUTTORA APPLICAZIONE L'ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO ESPRESSO CON PARERE N. 283/00 – SEZIONE PRIMA – DEL 13 DICEMBRE 2000 E, QUINDI, COME PER IL PASSATO, ANCHE NELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI DOVRA' ESSERE CORREDATA DAI CERTIFICATI ELETTORALI, RILASCIATI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, DA CUI RISULTA CHE I SOTTOSCRITTORI MEDESIMI SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEI COMUNI.

IL PREDETTO CONSENSO HA, DEL PARI, ESCLUSO LA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE DELLA NORMATIVA GENERALE CHE CONSENTE LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE FAX O POSTA ELETTRONICA.

IN ORDINE, POI, AI SOGGETTI ABILITATI ALL'AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI, I MEDESIMI GIUDICI DI PALAZZO SPADA HANNO PIU' VOLTE AVUTO MODO DI AFFERMARE CHE **IL CONSIGLIERE DI UN ENTE LOCALE NON E' LEGITTIMATO AD AUTENTICARE LE FIRME DEGLI ELETTORI E DEI CANDIDATI DI UNA COMPETIZIONE ELETTORALE ALLA QUALE L'ENTE IN CUI SONO INCARDINATE LE SUE FUNZIONI E' ESTRANEO**, COME QUELLA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ALTRO COMUNE PER IL CONSIGLIERE COMUNALE.

SI PREGA DI DARE A TALE NOTIZIA LA PIU' AMPIA E RIPETUTA FORMA DI DIVULGAZIONE.

AVELLINO, 9 aprile 2013

L'ADDETTO STAMPA